



Comune di Grantorto
Provincia di Padova

numero

29/2011

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: **INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE "PIANO CASA" -**

l'anno **DUEMILAUNDICI** addì **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21.00** presso la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n° 7265 del 30.08.2011, con inviti diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

	PRESENTE	ASSENTE
GAVIN LUCIANO	SI	
MIAZZO ANTONIO	SI	
MALFATTI LUISANA	SI	
BORDIGNON CARLINO	SI	
TONIETTO ELENA	SI	
BARATTO MARIO	SI	
GENTILIN VANESSA	SI	
MARCON MAURO	SI	
RIZZI GIANFRANCO	SI	
ACQUA SERGIO	SI	
MARTINI GIANNINA	SI	
BRESSAN FERNANDO	SI	
MALFATTI STEFANIA	SI	

Assiste alla seduta il Dott. Valerio Zampieri Segretario del Comune di Grantorto, il dott. Luciano Gavin nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri BARATTO MARIO, RIZZI GIANFRANCO, MARTINI GIANNINA. Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: in data 11 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 del 08.07.2009 recante: *"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"* (pubblicata nel BUR n. 56 del 10 luglio 2009), meglio conosciuta come "Piano Casa";

VISTA inoltre la successiva normativa di seguito elencata:

- Legge Regionale 26 del 9 Ottobre 2009 di modifica ed integrazione della LR 14/2009;
- DGR n° 2797 del 22 Settembre 2009 – Approvazione della circolare n° 4 del 29 Settembre 2009;
- DGR n° 2499 del 4 Agosto 2009 - Approvazione dell'integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della LR n° 4 del 2007;
- DGR n° 2508 del 4 Agosto 2009 – Caratteristiche tipologiche e dimensionali necessari per l'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della LR n° 14 del 2009;
- Decreto Legge n° 70 del 13 Maggio 2011 "Prime disposizioni urgenti per l'economia";

CONSIDERATO che: in data 9 luglio 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 13 dell'8/07/2011 recante *"Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici."* (pubblicata nel BUR n. 50 dell'8 luglio 2011):

- gli obiettivi che la legge regionale 14/2009 si prefigge, elencati all'art. 1, co. 1, sono volti al *"sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili"*;

DATO ATTO che il disposto normativo in questione persegue tali finalità attraverso le seguenti strategie di intervento:

- possibilità di ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% del volume esistente e degli edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie coperta esistente con possibilità di incrementare tali percentuali di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw, anche se già installati;
- possibilità di ulteriore 15% di ampliamento per edifici residenziali purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che ne porti la prestazione energetica alla corrispondente classe B secondo i parametri

- previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal DPR n. 59/2009;
- possibilità di demolizione e ricostruzione anche parziale con un aumento di cubatura degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza; l'aumento è consentito fino al 40% del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40% della superficie coperta demolita esistente per quelli ad uso non residenziale, (percentuali aumentabili fino al 50% qualora l'intervento riguardi la ristrutturazione planivolumetrica di più edifici da sottoporre a Piano Urbanistico Attuativo) purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile di cui alle linee guida previste dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, così come integrate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 (art. 3);
 - possibilità di realizzare su abitazioni esistenti al 9 luglio 2011:
 - a) sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;
 - b) pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp;
 - riduzione del contributo di costruzione per la realizzazione delle opere indicate negli articoli 2 e 3 negli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
 - contributo di costruzione non dovuto per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

DATO ATTO che la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 5 della LR 14/2009, così come modificata dalla LR 13/2011, (sistemi di captazione delle radiazioni solari e pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici fino a max 6 Kw) sono subordinati all'emanazione di specifico atto della Giunta Regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della LR n. 13/2011 (entro il 7 settembre 2011) in ordine alle caratteristiche tipologiche e dimensionali degli stessi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 13/2011: " *I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla L.R. n. 13/2011, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:*

- a) *edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;*
- b) *strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;*
- c) *edifici produttivi;*

d) edifici commerciali-direzionali.

VERIFICATO che i primi quattro commi dell'art. 9, L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, prevedono, rispettivamente:

5. l'individuazione degli edifici esclusi dall'ambito di applicazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale in argomento;

6. nell'attuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, l'ammissibilità della modifica della destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e/o delle schedature di cui alla L.R. 11/87 e/o art. 30 L.R. 61/85 e, per gli edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, limitatamente al volume e/o superficie che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti e subordinatamente alla presentazione e approvazione di un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;

7. l'immediata applicabilità degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione;

8. con l'esclusione della prima casa di abitazione, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 della L.R. n. 14/2009, è prevista la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico, ossia la loro monetizzazione;

VERIFICATO, inoltre, che l'art. 9, comma 9, della L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, ammette l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, *"...anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b)"*, compresi quindi gli edifici ricadenti nelle Zone "A- Centro storico" e "A - Centri Storici ai sensi della Legge Regionale n. 80/1980", così come individuata dalla Deliberazione di C.C. n. 67/1991, privi di grado di protezione o il cui grado di protezione consente la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione o sostituzione edilizia, la ricomposizione volumetrica o urbanistica o l'ampliamento;

PRESO ATTO delle analisi urbanistiche, geologiche, paesaggistico - ambientali e storico - monumentali del P.A.T.I. del Mediobrenta, adottato da tutti i Comuni dell'ambito e ritenuto di non limitare l'applicabilità della L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, fatto salvo quanto indicato nel documento *"limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e ss.mm.ii."* allegato sub. "a" alla presente deliberazione di Consiglio Comunale per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che: le istanze relative agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 della legge regionale n. 14/2009, così come modificati dalla L.R. 13/2011, devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni devono deliberare (30 novembre 2011):

- dal 9 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/2011, perdono di efficacia e sono quindi disapplicate le deliberazioni adottate dai

Comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14;

ACCERTATO che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei Regolamenti degli Enti Locali e sulle norme tecniche dei Piani e Regolamenti Urbanistici contrastanti con esse.

TENUTO CONTO delle aspettative sia dei residenti nel Comune di Grantorto, sia delle imprese operanti nel settore edilizio e della necessità di dare agli stessi immediate opportunità d'intervento;

RITENUTO pertanto di recepire le possibilità offerte dalla suddetta normativa, al fine di sostenere il settore edilizio attraverso interventi di valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché per promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e l'applicazione di tecniche di edilizia sostenibile;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi:

IL PRESIDENTE illustra il punto all'ordine del giorno e sottolinea il piano di sostegno alla Legge Regionale;

IL CONSIGLIERE MALFATTI LUISANA illustra quindi gli elementi indicativi della Legge Regionale al riguardo e le scelte contenute nella proposta di delibera all'esame del Consiglio nell'odierna seduta;

IL PRESIDENTE dà lettura della parte dispositiva della delibera in esame;

IL CONSIGLIERE STEFANIA MALFATTI dà lettura di una proposta di integrazione a questa delibera che consegna al Presidente;

IL SINDACO ringrazia il **CONSIGLIERE STEFANIA MALFATTI** ed esprime la propria condivisione sottolineando che le integrazioni proposte, sono state già introdotte nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL SINDACO ribadisce che la proposta è stata condivisa anche con il Comune di Gazzo e fa presente che, pur non potendo accogliere oggi la stessa, se ne terrà conto nella futura programmazione urbanistica;

IL SINDACO poi riprende, sottolineando che la filosofia della condivisione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico consente anche sinergia per esempio nella VAS di dettaglio utile anche nella prospettiva del futuro parco del Brenta che consentirà una semplificazione per il tecnico comunale ed i professionisti. Quanto alla proposta del consigliere Stefania Malfatti ribadisce che se ne terrà conto nella redazione del PAT, non potendo recepire questi suggerimenti/indicazioni per le motivazioni che ha già illustrato;

NESSUN ALTRO chiede di intervenire;

CON VOTI favorevoli n° 13, su n° 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 7) **DI APPROVARE** le modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificata dalla L.R. 13/2011, di cui all'allegato sub. a) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 8) **DI DARE ATTO** che le modalità sopra indicate sono riferibili esclusivamente agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011;
- 9) **DI PRECISARE** che le modalità applicative di cui al punto 1, avendo natura di specifica operativa/attuativa delle L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, non costituiscono variante al PRG vigente e, le stesse, prevalgono sulle altre disposizioni comunali nella materia urbanistico-edilizia esclusivamente in riferimento agli interventi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della citata L.R.;
- 10) **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, relativi agli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo, il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. è ridotto del 60% e che lo stesso contributo non è dovuto qualora, con gli stessi interventi, si preveda anche l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh;
- 11) **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, relativi agli edifici o unità immobiliari destinati ad uso diverso dalla prima abitazione il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. è ridotto del 20%; a condizione che siano eseguiti interventi di cui all'art. 2 commi 5 e 5bis;
- 12) **DI INCARICARE** ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, il dirigente Responsabile dei procedimenti edilizi ad istituire ed aggiornare un apposito registro con indicati i dati generali e statistici degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 10 Luglio 2009 n. 14, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato e di comunicarlo semestralmente al Settore Urbanistica della Provincia di Padova.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIANO GAVIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VALERIO ZAMPIERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n°267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al numero _____ del registro delle pubblicazioni.

Addì:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VALERIO ZAMPIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n°267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000.

Addì:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VALERIO ZAMPIERI